



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

ORDINANZA

N. **46** DEL **16/09/2025**

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE
S-POL - Servizio Polizia Municipale

OGGETTO: Divieto di somministrazione, vendita, consumo e detenzione di bevande in contenitori di vetro e/o metallo in occasione della Festività Patronale Santa Vittoria 19/20/21/22 settembre 2025

Il Sindaco

Considerato che nelle giornate del 19-20-21-22 Settembre 2025 si svolgeranno nel nostro Comune i festeggiamenti in onore di S. Vittoria;

Ritenuto opportuno, al fine di prevenire atti che possano ledere il decoro urbano nonché arrecare danni a cose ed offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento della manifestazione in programma, provvedere a vietare la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro o materiali similari;

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Vista:

- la circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli prot.n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la circolare della Prefettura di Cagliari prot. n. 0057452 del 16.06.2017;
- la circolare della Prefettura di Cagliari, prot. n. 0035832 del 19.04.2019, relativa ai modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

Preso atto di quanto indicato nel piano di safety e valutata la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa:

1. in occasione della Festa Patronale "Santa Vittoria" **nelle giornate del 19-20-21-22 Settembre 2025 dalle ore 14:00 fino alle ore 02:00** e comunque sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico nell'area/vie di svolgimento della manifestazione delimitata come area pedonale, comprese anche le attività commerciali adiacenti alla stessa nel raggio di 100 metri **è fatto assoluto divieto** ai titolari di esercizi pubblici, di esercizi commerciali in sede fissa, di circoli privati, di titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di titolari di punti di distribuzione automatica, di somministrare e vendere per asporto bevande in bicchieri o bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita;
2. è fatto **DIVIETO** di accedere alle aree della manifestazione durante gli orari di svolgimento della stessa con oggetti atti ad offendere, bevande in lattine, bottiglie e contenitori in vetro;

3. Gli esercizi pubblici in sede fissa ricadenti nelle aree sopracitate, non potranno somministrare bevande in lattine e contenitori in vetro ai propri clienti durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, fermo restando il divieto di vendita per asporto di cui al punto 1.
4. Il divieto di cui al punto 3 viene applicato anche ai titolari di autorizzazione occupazione suolo pubblico temporanea rilasciata dall' Ufficio SUAP;

Nella giornata del 20 settembre 2025, in occasione dell'evento "Santa Vittoria Motor Day" tale divieto è esteso a partire dalle ore 08:00 del mattino.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente Ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle Ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente Ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

DISPONE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, si rende noto che un eventuale ricorso formale contro il presente atto, dovrà essere rivolto al Prefetto entro 60 gg, ovvero al T.A.R. sezione di Cagliari con le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con le modalità di cui al D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente nel termine di 60 gg e 120 gg dalla pubblicazione;

Che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.

INCARICA

La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine della vigilanza sull'applicazione della presente Ordinanza;

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA È INVIATA, PER QUANTO DI COMPETENZA, A:

- Prefettura di Cagliari
e-mail: protocollo.prefca@pec.interno.it
- Questura di Cagliari
e-mail: dipps118.00f0@pecps.polizia di stato.it
- Comando Stazione Carabinieri Sarroch
e-mail: tca27881@pec.carabinieri.it
- Comando Guardia di Finanza Sarroch
e-mail: ca1320000p@pec.gdf.it
- Barracelli Sarroch
e-mail: barracellisarroch@pec.it
- Polizia Locale Sede
e-mail: polizialocalesarroch@pec.it
- Com. perm. per i fest. di Santa Vittoria V.M.
e-mail: comitato.sarroch@gmail.com

Il Sindaco
ANGELO DESSÌ

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)